



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

COORDINATORE

Dr. Massaro Francesco

DIRIGENTE SETTORE


Dr.ssa Lombardo Daniela

DECRETO N°	DEL	A.G.C.	SETTORE	SERVIZIO	SEZIONE
121	02/07/2012	11	5	-	-

Oggetto:

D.G.R. n 269 del 12.6.2012 -approvazione per l'annata venatoria 2012-2013 delle "Procedure per l'accesso ai territori della Campania ai fini di esercizio della caccia per l'annata 2012-2013 a seguito della modifica dell'articolo 36 della L. R. 8/96 per mezzo dell'articolo 34 della L. R. 1/2012" - Con allegato

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio	_____
	Data dell'invio al settore Sistemi Informativi	_____



Giunta Regionale della Campania

Oggetto: D.G.R. n 269 del 12.6.2012 – approvazione per l'annata venatoria 2012-2013 delle "Procedure per l'accesso ai territori della Campania ai fini di esercizio della caccia per l'annata 2012-2013 a seguito della modifica dell'articolo 36 della L. R. 8/96 per mezzo dell'articolo 34 della L. R. 1/2012" – Con allegato

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. l'articolo 2, comma 3, della Legge regionale 10 aprile 1996 n.8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania), dispone, tra l'altro, che l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica.
- b. l'articolo 14, comma 1 della medesima Legge dispone, tra l'altro che le Regioni, ripartiscono il Territorio Agro Silvo Pastorale (T.A.S.P.) in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali;
- c. l'articolo 34 della L.R. 27 gennaio 2012, n.1, ha modificato l'articolo 36 della Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8, in merito all'accesso dei cacciatori agli A.T.C. alla Fauna Stanziale, ed all'attività venatoria su avifauna migratoria, stabilendo inoltre che la Giunta Regionale debba disciplinare tali disposizioni con regolamento;

PRESO ATTO della Deliberazione n. 269 del 12.6.2012 recante "*Indirizzi per la determinazione del Territorio Agro Silvo Pastorale (T.A.S.P.) in funzione della pianificazione faunistico-venatoria e della disciplina dell'esercizio della caccia programmata in Campania.*" con cui la Giunta Regionale, tra l'altro, ha stabilito, in applicazione del comma 2 del vigente articolo 36 della L. R. 8/96 e nelle more dell'approvazione del regolamento in esso indicato:

- a. che per l'annata venatoria 2012-2013, i cacciatori che hanno prodotto regolare istanza saranno iscritti, con residenza venatoria nell'A.T.C. già istituito dove ricade la residenza anagrafica;
- b. di non applicare, per l'iscrizione dei cacciatori agli A.T.C., le precedenti disposizioni, gerarchicamente inferiori, in contrasto con le norme vigenti;
- c. che, in ogni caso, l'accesso per l'esercizio venatorio dei cacciatori alla fauna stanziale nel territorio di ciascun A.T.C., dovrà avvenire nel rispetto della densità venatoria, eventualmente mediante l'attivazione di procedure di limitazione degli accessi che rispettino l'esigenza di conservazione della fauna;
- d. di incaricare il Settore Foreste Caccia e Pesca affinché disponga la modifica della procedura telematica per l'iscrizione e l'accesso dei cacciatori agli A.T.C. per l'annata venatoria 2012-2013, in coerenza con le precedenti disposizioni, adottando inderogabilmente le citate procedure di limitazione degli accessi per la salvaguardia della fauna selvatica.

CONSIDERATO che il comma 2 dell'articolo 36 della L.R. 8/1996, come modificato dall'articolo 34 della L. R. 1/2012 dispone che "*Il cacciatore in possesso di residenza venatoria ha diritto a trenta giornate di mobilità venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria, con accesso alle zone di territorio utile alla caccia previa prenotazione. Tale diritto è soggetto al pagamento alla Regione di una quota pari a quella prevista al comma 1, lettera d), dell'articolo 38 per i cacciatori residenti in Campania.*";

RITENUTO pertanto, di dover formalizzare, per l'annata venatoria 2012-2013, nelle more dell'approvazione del regolamento sopra citato, le procedure relative all'iscrizione ed all'accesso dei cacciatori agli A.T.C. alla fauna stanziale della Campania, e per l'accesso alle zone di territorio utile alla caccia per l'esercizio venatorio all'avifauna migratoria, adottando misure adeguate ad evitare contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica;



Giunta Regionale della Campania

VISTO il documento “*Procedure per l’accesso ai territori della Campania ai fini di esercizio della caccia per l’annata 2012-2013 a seguito della modifica dell’articolo 36 della L. R. 8/96 per mezzo dell’articolo 34 della L. R. 1/2012*”, elaborato dalla competente unità organizzativa di questo Settore;

VISTI

- a. la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “ 7/2002 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”;
- b. la Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8 “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”
- c. il Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) emanato con D.P.G.R. n. 626/2003;
- d. l’art. 4 della L.R n. 24 del 29.12.2005;
- e. il D.D. del Coordinatore dell’A.G.C. 11 n. 70 del 15.11.2010;
- f. la Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012).“;
- g. la Deliberazione n. 269 del 12.6.2012 recante “*Indirizzi per la determinazione del Territorio Agro Silvo Pastorale (T.A.S.P.) in funzione della pianificazione faunistico-venatoria e della disciplina dell’esercizio della caccia programmata in Campania.*”

DECRETA

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato ed approvato:

1. di approvare il documento “*Procedure per l’accesso ai territori della Campania ai fini di esercizio della caccia per l’annata 2012-2013 a seguito della modifica dell’articolo 36 della L. R. 8/96 per mezzo dell’articolo 34 della L. R. 1/2012*”, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante (allegato 1);
2. di stabilire prudenzialmente il limite di cacciatori prenotabili per l’esercizio venatorio alla fauna migratoria in un cacciatore ogni quaranta ettari di territorio utile alla caccia di ciascuna provincia, al fine di rispettare l’esigenza di conservazione della fauna, tale soglia è suscettibile di modificazioni dopo l’inizio dell’attività venatoria, in considerazione della precisa determinazione del numero di cacciatori che eserciteranno l’attività venatoria in Campania per l’annata 2012-2013.
3. di incaricare la Ditta che provvede alla gestione della procedura informatica relativa al sito WEB www.campaniacaccia.it affinché provveda alla conformità dei programmi e dei modelli telematici alle disposizioni riportate nel documento allegato;
4. di incaricare i cacciatori ed i responsabili delle Associazioni venatorie che coadiuvano gli associati, nonché, i responsabili delle Province e dei Comitati di Gestione, ad attenersi alle procedure descritte nel citato documento;
5. che i singoli contenuti del documento allegato, in contrasto con le norme che dovessero entrare in vigore nel corso della stagione venatoria 2012-2013, debbano essere immediatamente disapplicate;



Giunta Regionale della Campania

6. di revocare tutte quelle disposizioni, derivanti da decreti dirigenziali, in contrasto con quanto riportato nel documento allegato, e per quanto in esso non riportato di fare riferimento alle disposizioni non contrastanti di cui ai precedenti provvedimenti dirigenziali, al decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 626, del 22 settembre 2003 “Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia” per le parti non contrastanti con le successive modifiche legislative ed alla L. R. 10 aprile 1996, n.8.

7.

Il presente provvedimento sarà inviato

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- alla Ditta che provvede alla gestione sistema informatico attivato per le iscrizioni agli A.T.C., per le attività conseguenti e per la pubblicazione sul sito;
- agli Uffici Caccia delle Province della Campania;
- agli A.T.C. della Campania;
- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la relativa pubblicazione sul BURC e sul sito della Regione;
- Al Settore S.I.R.C.A. per la pubblicazione sul sito dell'Assessorato Agricoltura;
- al Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali” del Settore “Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali” dell'Area 02 “Affari Generali della Giunta Regionale”.

f.to LOMBARDO